

Nota di approfondimento

Decreto legislativo n. 102/2014 di attuazione della direttiva 2012/27/UE

E' entrato in vigore il 19 luglio 2014 il **decreto legislativo n. 102/2014**, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'**efficienza energetica**.

Il testo, pubblicato sulle Gazzette Ufficiali n. 165 del 18 luglio 2014 e n. 170 del 24 luglio 2014, definisce un insieme di misure per migliorare l'efficienza energetica, in tutti i settori, utili al raggiungimento dell'obiettivo nazionale di risparmio energetico al 2020, ovvero una riduzione di 20 milioni di TEP dei consumi di energia primaria.

Tra i contenuti del decreto, sono di seguito riportate le **misure in materia di riqualificazione energetica degli immobili** e più in generale di efficienza energetica in edilizia.

Miglioramento della prestazione energetica degli immobili della Pubblica Amministrazione centrale (art. 5)

A partire dal 2014 e fino al 2020, gli **immobili della Pubblica Amministrazione centrale** dovranno essere **sottoposti a riqualificazione energetica nella misura minima del 3% all'anno** della superficie coperta utile climatizzata. In alternativa, dovranno essere realizzati interventi che comportino un risparmio energetico cumulato per lo stesso periodo di almeno 0,04 Mtep.

Per tali interventi il decreto prevede stanziamenti di risorse **fino a 380 milioni di euro** per l'intero periodo 2014-2020, che potranno eventualmente essere integrati con le risorse derivanti dagli strumenti di incentivazione comunitari, nazionali e locali dedicati all'efficienza energetica nell'edilizia pubblica e con risorse dei Ministeri interessati.

Sono **esclusi** dal programma di interventi:

- a) gli immobili con superficie coperta utile totale inferiore a 500 m². Tale soglia a partire dal 9 luglio 2015 è ridotta a 250 m²;
- b) gli immobili vincolati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nella misura in cui gli interventi modificherebbero in maniera inaccettabile il loro carattere o aspetto;
- c) gli immobili destinati a scopi di difesa nazionale, ad eccezione di alloggi e uffici;
- d) gli immobili adibiti a luoghi di culto e attività religiose.

Al fine di elaborare il programma di riqualificazione, le Pubbliche Amministrazioni centrali predisporranno, entro il 30 settembre per il 2014 ed entro il 30 giugno per ciascuno degli anni successivi, proposte di intervento sugli immobili dalle stesse occupati, e le trasmetteranno, entro i quindici giorni successivi, al Ministero dello sviluppo economico.

Le proposte saranno formulate sulla base di appropriate diagnosi energetiche o faranno riferimento agli interventi di miglioramento energetico previsti dall'Attestato di prestazione energetica.

Sulla base delle proposte pervenute, il Ministero dello sviluppo economico predisporrà il programma di interventi entro il 30 novembre di ogni anno.

Per la definizione del programma saranno applicati i seguenti **criteri** di individuazione:

- ottimizzazione dei tempi di recupero dell'investimento, anche con riferimento agli edifici con peggiore indice di prestazione energetica;
- minori tempi previsti per l'esecuzione dell'intervento;
- entità di eventuali forme di cofinanziamento.

Le **modalità** per l'esecuzione del programma verranno definite con decreto da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto.

Fondo nazionale per l'efficienza energetica (art. 15)

E' istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico il "**Fondo nazionale per l'efficienza energetica**", di natura rotativa, destinato a sostenere il **finanziamento di interventi di efficienza energetica**, realizzati anche attraverso le ESCo, il ricorso a partenariato pubblico-privato, società di progetto o di scopo, relativamente alle seguenti finalità:

- interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici di proprietà della Pubblica Amministrazione;
- realizzazione di reti per il teleriscaldamento e per il teleraffrescamento;
- efficienza energetica dei servizi e infrastrutture pubbliche, compresa l'illuminazione pubblica;
- efficientamento energetico di interi edifici ad uso residenziale, compresa l'edilizia popolare;
- efficienza energetica e riduzione dei consumi di energia nei settori dell'industria e dei servizi.

Il Fondo sarà articolato in due sezioni destinate alla concessione di garanzie e all'erogazione di finanziamenti, direttamente o attraverso banche e intermediari finanziari, inclusa la Banca Europea degli Investimenti.

Possono avere accesso al Fondo anche gli interventi di realizzazione e ampliamento di reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento, avviati tra il 29 marzo 2011 e il 19 luglio 2014.

Le priorità, i criteri e le **modalità di funzionamento del Fondo** saranno stabiliti con uno o più decreti da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto.

Priorità nell'accesso al Fondo sarà comunque attribuita agli interventi volti a:

- creare nuova occupazione;
- migliorare l'efficienza energetica dell'intero edificio;
- promuovere nuovi edifici a energia quasi zero;
- introdurre misure di protezione antisismica in aggiunta alla riqualificazione energetica;
- realizzare reti per il teleriscaldamento e per il teleraffrescamento in ambito agricolo o comunque connesse alla generazione distribuita a biomassa.

Il Fondo sarà alimentato con **circa 70 milioni di euro all'anno** per il periodo 2014-2020, che saranno integrati con eventuali contributi volontari delle P.A., con le risorse derivanti dai fondi strutturali europei e con i proventi delle sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi (sanzioni previste all'articolo 16 del decreto in esame).

Deroghe per gli spessori di murature e solai e per le distanze minime tra gli edifici (art. 14)

I commi 6 e 7 dell'articolo 14 sostituiscono le previsioni contenute nel D. Lgs. n. 115/2008, ai commi 1 e 2 dell'articolo 11, in merito agli extra-spessori e alle distanze minime permessi nel caso di nuove costruzioni con migliore prestazione energetica e nel caso di riqualificazioni energetiche di edifici esistenti.

Nel caso di **edifici di nuova costruzione** che presentano una riduzione minima del 20% dell'indice di prestazione energetica previsto dal D. Lgs. n.192/2005 e s.m.i., **non è considerato, nei computi per**

la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e nei rapporti di copertura, lo **spessore** delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, dei solai intermedi e di chiusura superiori ed inferiori, eccedente ai 30 centimetri, fino ad un massimo di ulteriori 30 centimetri per tutte le strutture che racchiudono il volume riscaldato, e fino ad un massimo di 15 centimetri per i solai intermedi.

Nel rispetto dei suddetti limiti è permesso **derogare** a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle **distanze minime** tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, e alle **altezze massime** degli edifici, nel rispetto delle distanze minime riportate dal codice civile.

Nel caso di interventi di **riqualificazione energetica di edifici esistenti** che comportino maggiori **spessori** delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori necessari ad ottenere una riduzione minima del 10% dei limiti di trasmittanza previsti dal D. Lgs. n.192/2005 e s.m.i., è permesso **derogare** a quanto previsto dalle normative:

- in merito alle **distanze minime** tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà e alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nella misura massima di 25 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne;
- in merito alle **altezze massime** degli edifici, nella misura massima di 30 centimetri, per il maggiore spessore degli elementi di copertura.

La deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti.

Promozione dell'efficienza energetica negli edifici (art. 4)

Verrà elaborata, a cura dell'Enea, una **proposta di interventi di medio-lungo termine** per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili, **sia pubblici che privati**. La proposta comprenderà:

- una rassegna del parco immobiliare nazionale;
- l'individuazione degli interventi più efficaci in termini di costi, differenziati in base alla tipologia di edificio e la zona climatica;
- un **elenco aggiornato delle misure di incentivazione** e sostegno finanziario messe a disposizione da soggetti pubblici e privati per le riqualificazioni energetiche e le ristrutturazioni importanti degli edifici, corredate da esempi applicativi;
- un'**analisi delle barriere tecniche, economiche e finanziarie** che ostacolano la realizzazione di interventi di efficientamento energetico negli immobili e le misure di semplificazione e armonizzazione necessarie;
- una stima del risparmio energetico e degli ulteriori benefici conseguibili annualmente per mezzo del miglioramento dell'efficienza energetica del parco immobiliare nazionale.

Per garantire un coordinamento ottimale degli interventi e delle misure per l'efficienza energetica, è istituita una **cabina di regia**, composta dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il cui funzionamento sarà stabilito con apposito decreto.

Acquisti delle Pubbliche amministrazioni centrali (art. 6)

In occasione delle procedure per la **stipula di contratti di acquisto o di nuova locazione di immobili** ovvero di acquisto di prodotti e servizi, le Pubbliche Amministrazioni centrali si attengono al **rispetto di requisiti minimi di efficienza energetica**.

Per gli immobili, tali requisiti minimi corrispondono ai requisiti minimi di prestazione energetica, stabiliti per gli edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazione importante dal D. Lgs. n. 192/2005 e s.m.i..

In relazione agli acquisti e ai nuovi contratti di locazione di immobili, l'obbligo si applica a tutti i contratti, **indipendentemente dal loro importo**. E' ammessa **deroga** al rispetto dei requisiti minimi, qualora l'acquisto sia finalizzato a:

- intraprendere una ristrutturazione importante o una demolizione;
- salvaguardare l'immobile in quanto ufficialmente protetto (per il suo valore storico-architettonico, ecc.).

Contrattualistica (art. 14)

Viene introdotto un nuovo requisito dei **contratti servizio energia** di cui all'allegato 2, articolo 4, comma 1, del D. Lgs. n. 115/2008: è prevista, ai fini della qualificazione del contratto come contratto servizio energia, per la prima stipula contrattuale, una riduzione stimata dell'indice di energia primaria per la climatizzazione invernale di almeno il 5% rispetto al corrispondente indice riportato sull'attestato di prestazione energetica.

All'allegato 8 al decreto, vengono indicati gli **elementi minimi dei contratti di prestazione energetica** stipulati dalla Pubblica Amministrazione.

Viene anche previsto che l'ENEA, entro due mesi dall'entrata in vigore del decreto, integri il **contratto-tipo per il miglioramento del rendimento energetico dell'edificio**, previsto dall'articolo 4-ter, comma 3 del D. Lgs 192/2005, con gli elementi minimi stabiliti dall'allegato 8. Si evidenzia però che, alla data di entrata in vigore del decreto in esame, il contratto-tipo per il miglioramento del rendimento energetico dell'edificio non risulta ancora disponibile.

Requisiti degli impianti termici degli edifici (art. 14)

Il comma 8 dell'articolo 14 **amplia i casi di deroga** a quanto previsto dal D.P.R. n. 412/1993, secondo cui *"Gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente"*.

Ai già previsti casi di deroga, infatti, vengono aggiunti i seguenti:

- quando si procede alle **ristrutturazioni di impianti termici individuali** già esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio, funzionali e idonei o comunque adeguabili alla applicazione di apparecchi a condensazione;
- quando vengono **installati uno o più generatori ibridi compatti**, composti almeno da una caldaia a condensazione a gas e da una pompa di calore e dotati di specifica certificazione di prodotto.

Vengono inoltre modificati i requisiti previsti ai fini dell'accesso alle deroghe.

Misurazione e fatturazione dei consumi energetici (art. 9)

Per favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la **contabilizzazione dei consumi individuali** e la ripartizione delle spese in base ai consumi effettivi, il decreto stabilisce che:

- **è obbligatoria l'installazione entro il 31 dicembre 2016**, da parte delle imprese di fornitura del servizio, **di un contatore** di fornitura di calore in corrispondenza dello scambiatore di calore collegato alla rete o del punto di fornitura, qualora il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda per un edificio siano effettuati da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici;

- **è obbligatoria l'installazione entro il 31 dicembre 2016**, da parte delle imprese di fornitura del servizio, **di contatori individuali** per misurare l'effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare (nella misura in cui ciò sia tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato), nei **condominii** e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici;
- nei casi in cui l'uso di contatori individuali non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi, si deve ricorrere all'**installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali** in corrispondenza a ciascun radiatore posto all'interno delle unità immobiliari, con esclusione di quelli situati negli spazi comuni degli edifici.

Lo stesso articolo prevede inoltre che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, con uno o più provvedimenti da adottare entro ventiquattro mesi, predisporrà le specifiche abilitanti dei sistemi di misurazione intelligenti, a cui le imprese distributrici, in qualità di esercenti l'attività di misura, sono tenute a uniformarsi.

Nello stesso articolo sono anche stabilite le condizioni per garantire un'adeguata informazione ai clienti finali riguardo alle fatturazioni emesse dalle società di vendita al dettaglio e ai consumi storici.

Diagnosi energetiche delle grandi imprese (art. 8)

Le **grandi imprese**, nonché le **imprese a forte consumo di energia**, devono eseguire una diagnosi energetica, condotta da società di servizi energetici, esperti in gestione dell'energia o auditor energetici, o da ISPRA relativamente allo schema volontario EMAS, nei siti produttivi localizzati sul territorio nazionale **entro il 5 dicembre 2015** e successivamente ogni 4 anni, in conformità all'allegato 2 al decreto in esame.

Tale obbligo non si applica alle grandi imprese che hanno adottato sistemi di gestione conformi EMAS e alle norme ISO 50001 o EN ISO 14001, a condizione che il sistema di gestione in questione includa un audit energetico realizzato in conformità ai dettati di cui all'allegato 2.

Si ricorda che per grandi imprese si intende quelle che occupano più di 250 persone, il cui fatturato annuo supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio supera i 43 milioni di euro.

Si sottolinea che l'obbligo verosimilmente non coinvolge le imprese di costruzione, dal momento che la loro attività si svolge non in "siti produttivi" tradizionalmente intesi bensì in cantieri temporanei che, peraltro, hanno limitati consumi di energia.

Regimi di qualificazione, accreditamento e certificazione (art. 12)

ACCREDIA, entro il 31 dicembre 2014, sottoporrà al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente gli **schemi di certificazione e accreditamento** per la conformità alle disposizioni del decreto e alle norme tecniche in materia di **ESCo**, esperti in gestione dell'energia, sistemi di gestione dell'energia, **diagnosi energetiche**.

UNI-CEI, in collaborazione con CTI ed ENEA, entro 180 giorni dalla pubblicazione del decreto in esame:

- elaborerà **norme tecniche in materia di diagnosi energetiche** rivolte ai settori residenziale, industriale, terziario e trasporti;
- elaborerà **norme tecniche per la certificazione volontaria degli auditor energetici** nei settori dell'industria, del terziario e dei trasporti e degli installatori di elementi edilizi connessi al miglioramento della prestazione energetica degli edifici.

Inoltre Enea, entro il 31 dicembre 2014, definirà un protocollo per l'iscrizione ai seguenti elenchi:

- ESCo certificate secondo la UNI CEI 11352;
- esperti in Gestione dell'Energia certificati secondo la UNI CEI 11339;

- organizzazioni certificate ISO 50001;
- auditor energetici certificati ai sensi delle norme che verranno elaborate ai sensi del decreto in esame.

Informazione e formazione (art. 13)

Sono previste, entro il 31 dicembre 2014, misure di **informazione e formazione** finalizzate a promuovere e facilitare l'uso efficiente dell'energia, rivolte a imprese, famiglie e studenti. Tali misure includeranno azioni volte, tra l'altro, a:

- sostenere, sensibilizzare ed incoraggiare le imprese e le PMI nell'esecuzione di diagnosi energetiche con successivi interventi nell'utilizzo degli strumenti incentivanti finalizzati all'installazione di tecnologie efficienti;
- sensibilizzare le famiglie, in particolare quelle che vivono in condomini, rispetto ai benefici delle diagnosi energetiche e rispetto ad un uso consapevole dell'energia;
- favorire la partecipazione delle banche e degli istituti finanziari al finanziamento di interventi di miglioramento dell'efficienza energetica;
- sensibilizzare le imprese e i clienti domestici sull'uso efficiente dell'energia anche attraverso la diffusione di informazioni sui meccanismi di incentivazione e le rispettive modalità di accesso;
- promuovere programmi di formazione per la qualificazione dei soggetti che operano nell'ambito dei servizi energetici, con particolare riferimento agli auditor energetici e agli installatori di elementi edilizi connessi all'energia.